

Legge regionale 18 agosto 1990 , n. 34 - dal 20/04/2001

**Disposizioni in materia di usi civici.**

**Art. 1**

**1.** I compensi dovuti dalle Amministrazioni comunali ai periti per le operazioni eseguite in materia di usi civici, fuori dalla sfera di competenza giurisdizionale, su richiesta del Commissario per il riordinamento e la liquidazione degli usi civici nella Regione Friuli - Venezia Giulia, sono determinati in base alle aliquote ed alle norme vigenti ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319 per i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

**2.** Ai compensi di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319.